

Regolamento Didattico di Ateneo

Emanato con Decreto Rettorale n. 1112 del 22.11.2023

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio svolti nell'Università Carlo Cattaneo–LIUC per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale, in conformità con le disposizioni di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni.

Art. 2 – Ordinamenti didattici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati presso l'Università, con le rispettive denominazioni, obiettivi formativi, curricula, classi di appartenenza, quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, titoli e requisiti curriculari necessari per l'accesso e caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, sono inseriti nella Banca dati dell'offerta formativa.
2. L'Università istituisce forme di coordinamento per l'attuazione delle attività di orientamento ed assistenza agli studenti avvalendosi delle competenze specifiche delle strutture didattiche, anche in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria.
3. L'Università, periodicamente ai fini dell'istituzione o della rimodulazione di corsi di studio o di curricula, provvede alla consultazione con le organizzazioni o enti rappresentativi del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni e della società civile, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Di tali consultazioni si redigono atti.

Art. 2-bis – Flessibilità dell'Offerta Formativa

Nel definire l'Offerta Formativa, i competenti organi accademici possono prevedere, per ciascun corso di laurea, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Nel definire l'Offerta Formativa, i competenti organi accademici possono prevedere, per ciascun corso di laurea magistrale, negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Quanto previsto nei due precedenti commi, si applicherà anche nel caso di attivazione di corsi di studio preordinati all'accesso alle attività professionali, ivi compresi quelli abilitanti all'esercizio di

professioni ovvero regolati dalla normativa dell'Unione Europea o da altre specifiche disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi obiettivi formativi, della disciplina di accesso alle professioni medesime, nonché degli ulteriori vincoli derivanti dalla normativa di riferimento.

Gli studenti potranno richiedere di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione

I regolamenti didattici di ateneo disciplinano inoltre le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

Art. 3 – Titoli di Studio

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

- a. Laurea,
- b. Laurea Magistrale,
- c. Diploma di Specializzazione,
- d. Dottorato di ricerca,
- e. Master Universitari di primo e secondo livello, ai sensi di quanto previsto dal DM 270/04.

2. L'Università rilascia inoltre i seguenti titoli:

- a. Laurea e Laurea specialistica, alla conclusione dei corsi previsti dal DM 509/99 e già istituiti ed attivati dall'Università stessa ed attualmente disattivati;
- b. Laurea, alla conclusione dei corsi di studio previsti dall'ordinamento precedente l'entrata in vigore del DM 509/99 e già istituiti ed attivati dall'Università stessa ed attualmente disattivati.

3. La Laurea, la Laurea Specialistica, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca ed il Master Universitario sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Corsi di Perfezionamento scientifico e di alta formazione (Master universitari) istituiti dall'Università.

4. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di almeno una seconda lingua dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

5. Per conseguire la laurea magistrale lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

6. Il numero di crediti necessario per il conseguimento del Master universitario è di almeno 60.

7. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.

Art. 4 – Corsi di studio e Regolamenti delle strutture didattiche

1. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

3. Corsi di studio aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi ai sensi del DM 270/2004, nel caso di corsi di laurea, o di 30 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi ai sensi del DM 270/2004, nel caso di corsi di laurea magistrale.

4. I Consigli delle strutture didattiche indicate dall'art. 22 dello Statuto (Consigli di Scuola e Consigli di corso di studi, se istituiti) predispongono un apposito regolamento, per ogni corso di studio, in conformità al presente Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, che contiene:

a. i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori dei titoli di studio adottati in sede europea anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

b. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, e delle altre attività formative previste;

c. gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c-bis. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

d. i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

e le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della personale preparazione, nonché per i corsi di laurea (e di laurea magistrale a ciclo unico) la previsione degli obblighi formativi aggiuntivi nel caso in cui l'esito della verifica sia negativo;

f. i requisiti curriculari per l'accesso ad ogni corso di studio e la verifica della preparazione per l'accesso alle lauree magistrali;

g. l'articolazione dei corsi di studio, suddividendo gli insegnamenti nei vari anni di corso e determinandone le modalità didattiche;

h. per ciascuna attività formativa, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio personale dello studente o ad altre attività formative di tipo individuale che non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico;

- i. le modalità e gli eventuali obblighi di frequenza dei singoli insegnamenti avendo in ogni caso cura che sia assicurata agli studenti un'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio;
- j. le caratteristiche delle prove di valutazione della preparazione degli studenti ed il numero di esami previsto nei diversi corsi di studio, fermo restando il numero massimo previsto dalla normativa vigente per ciascuno di essi;
- k. le modalità per il conseguimento dei titoli rilasciati;
- l. le forme di tutorato;
- m. l'articolazione delle attività di ricevimento per gli studenti;
- n. le forme di verifica periodica dell'apprendimento degli studenti ed eventualmente le modalità di predisposizione di idonee attività integrative o aggiuntive per sostenere l'apprendimento;
- o. i criteri e le procedure di riconoscimento degli insegnamenti frequentati e dei crediti acquisiti, ivi compresi quelli maturati nell'ambito di accordi di scambio studentesco, anche ai fini del passaggio tra corsi di studio affini o del trasferimento da un'altra Università, anche straniera; nonché per il riconoscimento come crediti formativi universitari delle conoscenze e abilità maturate in attività formative esterne alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso o derivanti da certificazioni conseguite in materia linguistica ed informatica;
- p. l'equilibrata distribuzione dei carichi didattici e organizzativi fra tutti i docenti operanti in ciascuna struttura didattica;
- q. le forme di pubblicizzazione delle decisioni assunte.

5. L'Università può istituire Scuole di Dottorato di Ricerca e Scuole di Master Universitari attivati sulla base di appositi regolamenti proposti dal Consiglio Accademico ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

6. I regolamenti predisposti dalle strutture didattiche di cui al presente articolo sono inviati al Consiglio Accademico che provvede a renderli uniformi, fatte salve le norme la cui differenziazione è giustificata dalla specificità dei corsi, e sono approvati dal Consiglio di Amministrazione ed emanati in conformità alle norme dello Statuto dell'Università. I regolamenti suddetti entrano in vigore nell'anno accademico successivo a quello nel quale sono approvati e per la coorte iscritta in quell'anno accademico e non possono contenere norme con efficacia retroattiva fatti salvi i casi in cui esse siano più favorevoli agli studenti iscritti.

Art. 5 – Programmazione e valutazione delle attività didattiche

1. I Consigli di Scuola, tenuto conto delle proposte dei Consigli di Corso di Studio, programmano, entro il termine previsto dalla normativa in vigore, le attività didattico – formative, individuandone la struttura o il singolo responsabile.

2. L'Ateneo, nell'ambito delle procedure di autovalutazione e con il supporto del Presidio di Qualità, istituisce forme di valutazione annuale delle attività formative dei corsi di studio, nonché la loro pubblicizzazione. L'Ateneo provvede inoltre a organizzare tutte le attività necessarie per l'accreditamento delle sedi e dei corsi.

Art. 6 – Commissioni didattiche

1. I Consigli delle strutture didattiche competenti ai sensi dello Statuto istituiscono Commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti, composte da almeno 2 docenti indicati dalla struttura didattica e da almeno 2 studenti eletti sulla base del relativo regolamento, comunque nel rispetto della pari rappresentatività delle parti.

2. Le Commissioni didattiche paritetiche hanno il compito di esprimere parere motivato, sulla coerenza tra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Esse devono altresì formulare proposte alle strutture didattiche per il miglioramento delle attività formative, anche sulla base dei risultati delle valutazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni che regolano le procedure di autovalutazione.

Art. 7 – Manifesto degli Studi

1. L'Università pubblica ogni anno, entro il 30 aprile o comunque prima della data prevista per l'apertura delle immatricolazioni, il Manifesto degli Studi relativo ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale per il successivo anno accademico specificando:

a. i corsi di studio attivati con la relativa articolazione in anni ed in insegnamenti; per ogni insegnamento è pubblicato il relativo syllabus;

b. le modalità e le date di inizio e termine delle pre-iscrizioni, delle iscrizioni, delle immatricolazioni, dei passaggi da un corso all'altro, dei trasferimenti e del pagamento delle tasse e contributi;

c. il numero degli studenti ammissibili ai singoli corsi di studio nel caso in cui sia previsto il numero programmato, le eventuali prove di ammissione specificandone il calendario e le modalità;

d. le modalità di verifica della personale preparazione e il calendario delle relative prove.

2. I Consigli delle strutture didattiche stabiliscono ogni anno per ciascun corso di studi da attivare l'articolazione generale del corso ed ogni altro elemento utile al fine di orientare gli studenti nelle scelte del corso cui iscriversi, in tempo utile per la predisposizione della correlativa Scheda Unica Annuale e per la definizione del Manifesto degli studi

Art. 8 – Calendario delle lezioni e degli esami

1. L'attività didattica relativa ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale inizia di norma entro 1° ottobre di ciascun anno.

2. I periodi delle attività didattiche e degli esami sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta dei Consigli delle strutture didattiche.

3. L'orario delle lezioni deve essere reso noto con adeguato anticipo, di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio delle lezioni di ciascun semestre ed è pubblicato sul sito web dell'Università.

4. Il calendario degli esami deve essere reso noto con adeguato anticipo rispetto all'inizio delle sessioni di esami e sulla base di quanto deliberato in materia dal Consiglio Accademico ed è pubblicato sul sito web dell'Università.

5. Il calendario degli esami di profitto per i corsi di studio deve prevedere almeno 4 appelli, distribuiti in almeno tre sessioni ordinarie nel corso dell'anno accademico, rispettando di norma il principio

della non sovrapposizione degli esami e delle lezioni. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni.

Le strutture didattiche possono prevedere prove intermedie, prevedendo ove ritenuto necessario un breve periodo di sospensione delle lezioni.

6. Il calendario degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nel corso dell'anno accademico sulla base di un calendario definito dal Consiglio Accademico su proposta dei Consigli delle strutture didattiche.

7. Le date di esame possono essere modificate solo per validi motivi approvati dalla Direzione della Scuola e garantendo ampia informazione agli studenti.

Qualora non sia possibile concludere l'appello nel giorno stabilito, si dovrà predisporre un calendario che preveda, di norma, il proseguimento dell'appello nei giorni immediatamente successivi.

Art. 9 – Attività di laboratorio, tirocinio e stage

1. Nei corsi di studio di Laurea e Laurea Magistrale, le attività di laboratorio, tirocinio e stage devono essere certificate, da parte del docente e/o del tutor aziendale, unitamente alla valutazione degli obiettivi didattici prefissati e all'acquisizione dei relativi crediti.

2. Le valutazioni di cui al comma precedente sono tenute in considerazione nella determinazione del voto dell'esame di profitto per la materia inerente o in sede di valutazione finale qualora ciò sia previsto dal regolamento del corso di studio.

Art. 10 – Esami di profitto

1. Gli esami di profitto servono ad accertare la maturità culturale e la preparazione del candidato e devono rispettare il programma ufficiale dell'insegnamento così come esplicitato nel Manifesto degli studi.

2. Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto lo studente deve risultare iscritto all'anno accademico, aver seguito le procedure per l'iscrizione al singolo appello, essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le eventuali propedeuticità; lo studente deve altresì presentare, ove espressamente previsto, le attestazioni di frequenza alle attività formative.

3. Gli esami di profitto possono svolgersi in un'unica prova (orale, scritta o pratica) o articolarsi in più prove.

Possono essere inoltre previste prove scritte di ammissione all'esame orale. Le modalità di ogni singolo esame sono esplicitate nel Manifesto degli studi.

Della predisposizione della prova pratica e/o scritta e della relativa valutazione è responsabile l'intera commissione di esame, che deve provvedere a renderne noti agli studenti i risultati entro un congruo numero di giorni stabilito dal pertinente Regolamento del Corso di Studio.

La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove sostenute durante lo svolgimento dell'insegnamento, o alla fine di ciascun modulo, ove l'insegnamento sia organizzato in moduli, o alla conclusione dell'insegnamento medesimo.

4. Lo studente che si sia ritirato dall'esame o sia stato respinto può ripresentarsi a ciascun appello ufficiale della stessa sessione e di sessioni successive. La relativa annotazione sul verbale, utilizzabile

ai soli fini statistici, non è riportata nella sua carriera accademica, salvo richiesta esplicita dello studente.

5. Le prove orali di esame sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto finale. La pubblicità delle prove scritte è garantita dalla pubblicazione dei risultati con mezzi idonei, anche on line. E' consentito agli studenti l'accesso agli elaborati.

6. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; il voto minimo per il superamento degli esami è 18/30; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere concessa la lode.

Art. 11 – Commissioni di esame di profitto

1. Le commissioni di esame di profitto, per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, sono istituite dal Direttore della Scuola o, su sua delega, dai responsabili dei corsi, su proposta dei titolari degli insegnamenti, di norma all'inizio di ogni anno accademico.

2. Le commissioni sono formate da almeno due membri, dei quali uno deve essere il titolare dell'insegnamento che svolge l'incarico di Presidente.

Al momento dell'istituzione, o quando necessario, il Direttore provvede a designare anche il docente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Gli altri componenti della commissione devono essere docenti o cultori della specifica disciplina o di disciplina affine nominati per l'anno accademico con le procedure previste dallo Statuto. Il verbale d'esame è firmato dal Presidente della Commissione.

3. Nel caso di insegnamenti non più attivi, ma per i quali vi siano studenti che debbano ancora sostenere il relativo esame, il Direttore procede alla nomina delle commissioni designandone il Presidente ed il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

Art. 12 – Prove finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. I Consigli delle strutture didattiche competenti fissano nell'ambito del regolamento del corso: i criteri di composizione delle commissioni che conferiscono i titoli di studio, le modalità delle prove finali, i criteri orientativi per la valutazione delle stesse e dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione del voto finale.

2. Le commissioni sono nominate dal Direttore della Scuola e sono composte da almeno tre docenti dell'Ateneo per le prove finali della Laurea e da almeno cinque docenti dell'Ateneo per le prove finali della Laurea Magistrale. La stessa composizione vale anche rispettivamente per le prove finali della Laurea e della Laurea Specialistica ex DM 509/99 e per le prove finali della Laurea per corsi attivati precedentemente l'entrata in vigore del DM 509/99. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è designato dal Direttore della Scuola.

3. Il voto finale è espresso in centodecimi; il voto minimo per il superamento dell'esame è di 66/110; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità può essere attribuita la lode.

4. La funzione di relatore degli elaborati per il conseguimento dei titoli di studio può essere attribuita ad ogni docente dell'Ateneo.

5. In caso di elaborati realizzati in collaborazione con Strutture esterne all'Ateneo, ad un referente della Struttura stessa può essere attribuita la funzione di correlatore.

6. Gli elaborati sono discussi davanti alla commissione in seduta pubblica.

Art. 13 – Orientamento e tutorato

1. L'orientamento, svolto dall'Università, anche in collaborazione con istituti secondari superiori, è diretto a fornire agli studenti gli elementi di informazione utili per la scelta dei corsi universitari e dei percorsi formativi offerti dall'Ateneo, nonché per l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. Il tutorato è volto a guidare gli studenti nel corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo ed a contribuire al superamento delle loro difficoltà individuali, anche sollecitando i competenti organi accademici all'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere gli eventuali ostacoli ad una più proficua frequenza dei corsi e ad una più adeguata fruizione dei servizi.

3. Le attività di orientamento e tutorato possono essere disciplinate da apposito regolamento e costituiscono per il corpo docente attività compresa tra i doveri d'ufficio.

Art. 14 – Attribuzione compiti didattici

1. Come previsto dall'art. 22, 4° comma, lettera c) dello Statuto, i Consigli delle strutture didattiche prima dell'inizio di ogni anno accademico e comunque in tempo utile per la predisposizione della Scheda Unica Annuale e per la definizione del Manifesto degli studi, approvano il progetto di affidamento ai docenti, i compiti formativi nelle varie forme previste, stabilendo l'articolazione delle attività didattiche nonché le attività di tutorato.

2. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche affidategli. Potrà, in sua presenza, avvalersi della collaborazione di esperti su argomenti specifici dandone preventiva comunicazione alla Direzione della Scuola.

3. In caso di motivata assenza all'attività didattica programmata, il docente deve avvertire tempestivamente il Direttore. Il Direttore, tenuto conto dei motivi addotti, può autorizzare l'assenza ed eventualmente provvedere alla sostituzione del docente attivando la Segreteria della Scuola al fine di predisporre l'eventuale avviso agli studenti interessati. Nel caso in cui non si sia potuto provvedere alla sostituzione del docente la lezione dovrà essere recuperata in data definita che dovrà essere comunicata agli studenti con ragionevole anticipo.

Per ogni altro profilo trova applicazione il Regolamento sui doveri accademici dei docenti.

4. Ciascun docente è tenuto a compilare il registro elettronico di tutte le attività didattiche e assimilate, in conformità alle procedure deliberate dal Consiglio Accademico.

5. Nel registro delle lezioni vanno indicate anche le attività didattiche tenute da eventuali sostituti autorizzati con l'apposizione della firma degli stessi.

Art. 15 - Ricevimento studenti

1. I docenti sono tenuti ad assicurare lo svolgimento dell'attività di ricevimento degli studenti secondo quanto stabilito, normalmente su base semestrale, dalle singole strutture didattiche in conformità alle regole fissate nel Regolamento sui doveri accademici dei docenti.

2. I Direttori delle Scuole assicurano l'adeguato svolgimento delle attività di ricevimento dei docenti.

Art. 16 – Iscrizione degli studenti

1. L'iscrizione ai corsi di studio dell'Università avviene nei termini e con le modalità previste dal Manifesto degli studi e, per quanto riguarda i corsi di Master universitario, di specializzazione e di dottorato di ricerca, nei termini previsti dei relativi regolamenti.
2. I titoli di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.

Art. 17 – Master

1. L'istituzione dei corsi al termine dei quali si consegue il titolo di Master Universitario viene deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Consiglio Accademico.
2. L'ordinamento didattico del Master Universitario è approvato con decreto del Rettore su proposta del Comitato Esecutivo della LIUC Business School, la quale deve tenere conto delle indicazioni del Consiglio di amministrazione. Esso prevede: il numero degli studenti iscrivibili, i requisiti e le modalità di ammissione, gli obiettivi formativi, il numero dei crediti necessari per conseguire il titolo e le modalità del loro riconoscimento.
3. La direzione di ciascun Master Universitario è affidata ad un docente nominato dal Rettore, su proposta del Direttore della LIUC Business School.
4. La progettazione e l'erogazione della formazione dei Master Universitari è di competenza della LIUC Business School, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo per la LIUC Business School, in conformità all'art. 24 dello Statuto.

Art. 18 – Corsi di perfezionamento e di formazione

1. L'istituzione di corsi di perfezionamento viene deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, su proposta del Consiglio Accademico.
2. La progettazione dei corsi è di competenza del Comitato Esecutivo della LIUC Business School, il quale con propria delibera, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di amministrazione, stabilisce il numero minimo e massimo di partecipanti, i requisiti di ammissione e le modalità di attestazione della frequenza per ciascun corso.

Art. 19 – Trasferimenti di Ateneo e passaggi ad altri corsi di studio

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad altro corso di studi, attivato presso l'Università, o congedo per il trasferimento ad altro Ateneo presentando domanda al Rettore entro il 30 settembre di ogni anno purchè in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti. Il Rettore può accordare il congedo per altro Ateneo o il passaggio ad altro Corso di studi chiesti dopo il 30 settembre qualora ritenga che la richiesta sia giustificata.
2. L'Università accoglie domande di trasferimento di studenti provenienti da altri Atenei fino alla data annualmente definita dal Consiglio Accademico e, per gli studenti fuori corso, anche oltre tale data, a condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate e non comportino pregiudizio all'organizzazione didattica ed amministrativa dei singoli corsi.
3. Il Consiglio di Scuola provvede al riconoscimento dei crediti acquisiti in altro corso dell'Università o in altro corso di un altro Ateneo deliberando nel primo Consiglio di Scuola che abbia a tenersi successivamente al decorso di 10 giorni dalla trasmissione della richiesta di riconoscimento completa di tutta la documentazione necessaria.

Art. 20 – Riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. I Consigli delle strutture didattiche deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli di studio conseguiti all'estero qualora ciò non sia già disposto dalla normativa vigente.
2. Nel caso siano riconosciuti attività formative e crediti acquisiti all'estero può essere concessa l'iscrizione ad anno successivo al primo.
3. I titoli di studio conseguiti all'estero, previo parere obbligatorio del Consiglio della struttura didattica di riferimento per la classe di studio, possono essere dichiarati dal Rettore a tutti gli effetti equipollenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università.
4. Ai fini dell'equivalenza finalizzata all'iscrizione ai corsi di studio dell'Ateneo, l'interessato può essere ammesso nel percorso formativo previa valutazione del curriculum da parte della competente struttura didattica.
5. Il Consiglio della struttura didattica provvede al riconoscimento degli studi compiuti e dei crediti acquisiti da uno studente dell'Università presso un'Università o un Istituto di istruzione superiore di uno Stato estero, nell'ambito dei programmi internazionali o anche attraverso approvazione di un accordo specifico con la struttura didattica competente di tale università o istituto. Per ogni altro profilo, trova applicazione il Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale.

Art. 21 – Studenti decaduti.

1. Gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione al corso di studi per otto anni solari consecutivi, ovvero coloro i quali, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbiano sostenuto per otto anni consecutivi esami di profitto, incorrono nella decadenza dalla qualità di studente.
2. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo a qualsiasi corso di studi senza alcun obbligo di pagamento delle tasse arretrate.
3. I Consigli di Scuola possono prendere in esame la carriera pregressa dello studente decaduto che intenda iscriversi ex novo ad un corso di studi; lo stesso ha quindi la facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati ai fini di un possibile riconoscimento parziale o completo.
4. La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito unicamente della prova finale.
5. Per gli studenti che, a qualsiasi titolo, siano passati dal previgente al nuovo ordinamento, il passaggio è considerato causa interruttiva della decadenza.
6. Il decorso del termine per la decadenza si interrompe qualora lo studente ottenga il passaggio ad altro corso di laurea o di laurea magistrale prima di essere incorso nella decadenza.

Art. 22 – Equiparazioni.

1. Ai fini del presente regolamento per docente si intende: un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, un titolare di contratto di docenza.
2. Si intendono per studenti dell'Università coloro che risultano iscritti ai corsi attivati presso l'Ateneo.

Art. 23 – Norme finali

1. Il Consiglio Accademico e i Consigli delle strutture didattiche, ciascuno per quanto di competenza, danno adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Università, alle più rilevanti decisioni assunte in merito alle attività didattiche.

Art. 24 – Norme Transitorie

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale. Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.

2. L'Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.

3. Gli studenti hanno la possibilità di optare per l'iscrizione ai corsi di studio disciplinati dal presente Regolamento. I Consigli dei Corsi di Studio disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e, previa approvazione dei relativi Consigli di Scuola, riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento.

Art. 25 - Diploma e certificazioni

1. Il titolo finale è rilasciato secondo la legislazione vigente.

2. Il diploma, attestante il conseguimento del titolo di studio, è firmato dal Rettore, dal Direttore della Scuola o del Master e dal Direttore Generale.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 270/2004, l'Università rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta le principali informazioni relativa al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo.

4. Tale certificato è redatto in lingua italiana e in lingua inglese. Il modello del certificato, conforme a quelli determinati dalle autorità competenti.

5. Le modalità del rilascio del diploma di Master sono definite nel regolamento dei corsi.